



OPUSCOLO INFORMATIVO SUI RISCHI E LA SICUREZZA SUL LAVORO

D.Lgs. 81/08 Testo Unico - Salute e Sicurezza

Per le classi in alternanza scuola lavoro

La salute e la sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.

In caso d'infortunio le spese sanitarie e le assenze dello studente o del lavoratore sono a carico della collettività e la responsabilità dell'accaduto ricade spesso su una o più persone.

Le Direttive Europee, recepite nella legislazione italiana dal Decreto Legislativo n° 81/2008, prevedono espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l'attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.

PREMESSA: prevenzione dai banchi di scuola alla vita.

La “scuola” può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la “prevenzione”.

A scuola i ragazzi trascorrono diversi anni della loro vita. È giusto pretendere che gli ambienti scolastici siano sicuri, costruiti a regola d'arte e con una manutenzione adeguata alle indicazioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione. È importante conoscere le regole ed assumere comportamenti corretti che non siano mai di rischio e di pericolo, né per sé né per gli altri.

Già nel 1994, con Decreto Legislativo 626 che riguarda la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori, è stato esteso anche alle scuole l'equiparazione degli studenti ai lavoratori dipendenti ed elenca i diritti e i doveri dei datori di lavoro (Direttori Didattici e Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche) e dei lavoratori (gli studenti), oggi con il D.Lgs. 81 del marzo 2008.

“... le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con una serie di adempimenti che ne conseguono, un'opportunità per promuovere all'interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola

... “.

Questo opuscolo è rivolto agli studenti che durante il percorso scolastico svolgeranno attività di laboratorio, stage o tirocini in ambienti diversi da quelli scolastici.

Alternanza scuola-lavoro

Cos'è?



L'alternanza è una metodologia formativa che permette ai ragazzi che frequentano gli Istituti professionali, ma anche i Licei, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte dell'azione formativa presso un'Impresa/Ente.

Tale esperienza lavorativa orienta lo studente nel comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.

A chi è rivolta?

L'alternanza scuola-lavoro si rivolge ai giovani della scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per consentire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, mediante una nuova modalità di insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l'incontro-scambio con il mondo del lavoro.

L'ASL è governata dal sistema educativo e di istruzione liceale e di istruzione e formazione professionale, ed obbedisce alle sue logiche e alle sue finalità culturali ed educative, e non a quelle della produzione e del profitto aziendale.

Da cosa nasce e come si realizza?

L'Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53, Art. 4 al fine di consentire la sperimentazione di percorsi didattici-formativi nuovi, collocati in una dimensione pedagogica forte, che è quella dell'equivalenza formativa fra l'esperienza educativa in aula e l'esperienza educativa in ambienti di lavoro.

Nel nostro istituto viene realizzata mediante progetti che la scuola presenta e realizza sulla base di convenzioni con le Imprese o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o con Enti pubblici e privati disponibili. 2

Elementi caratterizzanti

Integrare l'impresa nel processo di formazione: il periodo in Azienda o in Impresa Simulata diventa elemento centrale e caratterizzante il corso, la programmazione didattica è mirata, è determinante la funzione e il ruolo dei tutor, è fondamentale la collaborazione fra tutor scolastico e tutor aziendale, è indispensabile la valutazione delle competenze disciplinari acquisite. E' richiesto all'azienda di progettare, erogare formazione, valutare, certificare.

Obiettivi

Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro, proporre la cultura del lavoro e dell'imprenditorialità, creare una nuova modalità didattica attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro, facilitare le scelte di orientamento dei giovani.

La Riforma dà ora piena attuazione al D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, che all'art. 2 parla espressamente di: "... modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani...".

Visto che tutte le Istituzioni scolastiche dovranno "attrezzarsi" per rispondere alle richieste presentate da parte di studenti di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa attraverso l'alternanza di periodi di scuola e lavoro, è il caso di rammentare sinteticamente le CARATTERISTICHE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA.

- L'alternanza scuola-lavoro è una "modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo" (D.L.vo 15 aprile 2005, n.77, art.1, c.1).
- "I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni ..." (D.L.vo 15 aprile 2005, n.77, art.1, c.2).
- "Le convenzioni ..., in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla

tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti (D.L.vo 15 aprile 2005, n.77, art.3, c.4).

- I progetti in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

La loro progettazione e realizzazione richiedono un sistematico raccordo tra le scuole e il contesto socio-produttivo locale, considerando prioritariamente tre aspetti:

- i diversi bisogni degli studenti, cui debbono corrispondere percorsi di apprendimento flessibili, personalizzati e capaci di motivarli;
- le esigenze formative della scuola, previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- i fabbisogni formativi delle aziende e del territorio, anche con riferimento al loro sviluppo

Studenti e tirocinanti: obblighi salute e sicurezza

La Regione Lombardia emana la nota (Prot. n. 87 DRL/D Prot. N. H1.20100008366/SAN del 2/3/2010) dal titolo "parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro ed in tirocini formativi di orientamento".

Lo studente che all'interno della scuola sia esposto ad un rischio per la salute è equiparato al lavoratore (obbligo di sorveglianza sanitaria). Lo studente avviato in un'azienda per un tirocinio formativo, ove sarà esposto ad un rischio per la salute, dovrà essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente dell'Ente Scolastico. Il documento di valutazione dell'azienda dovrà inoltre contenere un'apposita sezione dedicata ai tirocinanti che dovrà anche contenere un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata oltre all'elencazione dei rischi a cui verrà sottoposto. Il medico competente dell'Ente scolastico potrà così valutare e

4

certificare l'idoneità sulla base di quanto esplicitato da parte dell'azienda ospitante.

La nota della regione appare uno stravolgimento della normativa attuale.

La premessa citata dalla nota è corretta: "La sorveglianza sanitaria ricade sull'impresa ospitante" e poi lo sviluppo del ragionamento segue con una frase poco condivisibile e che porta ad una conclusione totalmente opposta "*pur tuttavia, nell'intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti ... si ritiene di suggerire un'interpretazione sostanziale e coordinata dei dettami normativi che renda ... più agevole l'ottemperanza a quest'obbligo*".

Come dire "la norma stabilisce che la sorveglianza sanitaria sia a carico dell'azienda ospitante però è meglio che le idoneità siano rilasciate dal medico competente dell'ente scolastico".

Secondo il Ministero del Lavoro (Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. Lavoro), su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 87 del 02/03/2010, riguardo all'obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:

1. scuola in cui [...] lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
2. scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un'azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui "entra in azienda", vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l'impresa "ospitante".

L'Istituto per tutti gli studenti coinvolti nel progetto di alternanza ha predisposto un piano formativo personalizzato, all'interno del quale si prevede di effettuare informazione e formazione sulla tematica della **sicurezza sul lavoro**. Essendo in questi casi lo studente equiparato al lavoratore è necessario che gli argomenti vadano oltre la riduttiva trattazione della sicurezza nell'ambiente scolastico. 5

Si prevede di analizzare brevemente la normativa in vigore, gli obblighi dei soggetti dell'organizzazione della sicurezza, la segnaletica per la sicurezza e i rischi specifici generali presenti in qualunque ambiente di lavoro.

Sarà compito del Soggetto ospitante, invece, di fornire la dovuta formazione e informazione sui rischi connessi all'attività di servizio, all'attività del tirocinante in base alle mansioni che andrà a svolgere (anche se tali attività e compiti operativi avverranno sotto la guida del tutor aziendale) e dovrà inoltre formarlo sulle misure di prevenzione adottate e sul piano di evacuazione, pronto intervento e misure antincendio dell'azienda.

Per gli studenti dell'indirizzo **Sociale** sono programmati periodi di Stage o tirocini presso: ludoteche, asili nido, centri ricreativi diurni per minori – grest, centri diurni disabili e infine presso centri diurni per anziani.

Per gli studenti dell'indirizzo **Turistico** sono programmati periodi di Stage o tirocini presso: agenzie di viaggi, tour operatori, strutture ricettive e di accoglienza turistica.

Per gli studenti dell'indirizzo **Grafico-Pubblicitario** sono programmati periodi di Stage o tirocini presso: aziende di grafica, azienda fotografica, Settori grafica e stampa.

Per gli studenti dell'indirizzo **Economico - Aziendale** sono programmati periodi di Stage o tirocini presso: aziende del settore pubblico e privato.

Per gli studenti dell'indirizzo **Ristorazione – Cucina e Sala Bar** sono programmati periodi di Stage o tirocini presso: aziende di ristorazione, settore commercio e turismo.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81-TESTO UNICO

Principali cambiamenti apportati d.Lgs. 626/94 e innovazioni

Cambiamenti:

- Tutela estesa a collaboratori di ogni tipo: lavoratori a tempo determinato, autonomi, a domicilio e a distanza.
- Concetto di salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non solo un'assenza di malattia e d'infermità
- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori
Revisioni (inasprimento) delle sanzioni
- Semplificazione degli obblighi formali.

Alcune principali innovazioni: le misure generali di tutela e la valutazione dei rischi (Artt. 15-17-25-28-29) La valutazione dei rischi è un obbligo preciso del datore di lavoro insieme alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR.)

- Stress da lavoro inserito nel computo dei rischi.
- Individuazione procedure per l'attuazione delle misure da adottare (assegnate a soggetti in possesso di competenze specifiche).

Individuazione mansioni a rischio specifico che richiedono competenze e addestramento particolare.

Esplicitazione dei nominativi di RSPP, RLS (RLST) e Medico

- Competente




Come già evidenziato gli obiettivi del decreto riguardano:

1. la sistematica ricerca dei rischi lavorativi e non, (indicati nella “Relazione sulla valutazione dei rischi”).
2. la loro eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati.

Una tale impostazione presuppone il coinvolgimento attivo di vari “soggetti”, per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni, si ritiene pertanto necessaria un'adeguata “formazione” e “informazione” degli stessi.

Il D.M.382/98 parla genericamente di “utenti”, termine comprensivo di tutti coloro che frequentano la scuola anche solo occasionalmente, come ad esempio i genitori durante i consigli di classe e i colloqui con i professori.



8

I “soggetti” individuati dalla normativa sono:

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro, per le istituzioni scolastiche ed educative, è il Dirigente Scolastico.

- a. Designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- b. Designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
- c. Nomina nei casi previsti il medico competente.
- d. Designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi.
- e. Tiene un registro degli infortuni.

Lavoratori

“Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro”.

La norma vigente equipara ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere.

Lo studente è, dunque, equiparato al lavoratore solo nelle attività di laboratorio, per il resto è da considerarsi quale “utente” e ha alcuni obblighi.

Obblighi dei lavoratori Art. 20

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Informazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b. le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 10

- c. i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d. le procedure che riguardano il pronto soccorso, il comportamento in caso d'incendio o terremoto, l'evacuazione dei lavoratori (piano d'evacuazione importante strumento per la prevenzione degli infortuni).

Preposto

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

I compiti del preposto:

- 1. Sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge.
- 2. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- 3. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso d'emergenza.
- 4. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
- 5. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
- 6. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
- 7. Frequentare appositi corsi di formazione.

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

“Persona designata dal Datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi.”

Può essere interna o esterna all’istituto, in possesso di attitudini adeguate e deve essere in possesso di requisiti di formazione specifici stabiliti dalla normativa.

Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione

“Persona facente parte del servizio di prevenzione e protezione”. Deve essere in possesso di requisiti di formazione stabiliti dalla legge e unitamente al RSPP provvede a:

1. Individuare i fattori di rischio.
2. Proporre programmi di formazione e informazione degli addetti e fornire ai lavoratori e studenti adeguate informazioni in materia di sicurezza.
3. Organizzare le prove di evacuazione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori, per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

1. E’ nominato dai lavoratori. Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. E’ consultato preventivamente e tempestivamente dal dirigente in merito alla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, alla valutazione dei rischi, alla programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica, all’organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell’attività della prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
3. Ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione (La consultazione deve essere verbalizzata).
4. Ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione.

12

Medico competente

Medico consulente nominato dal datore di lavoro in modo da assicurare la sorveglianza sanitaria con accertamenti preventivi e periodici.

Squadra primo soccorso (Art. 45 D.Lgs. 81/08)

“Lavoratori identificati dal datore di lavoro previa consultazione del rappresentante dei lavoratori.”

- Gli addetti al PS vengono istruiti per il rischio specifico sia dal punto di vista teorico che pratico.
- Scopo: assicurare, immediatamente, i soccorsi d’urgenza alle persone infortunate.



11


SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LAVORO

Perché è importante essere informati?


- Per non essere presi dal panico in caso di emergenza
- Per sapere come comportarsi
- Per poter dare istruzioni in caso di necessità a chi non è informato
- Per ridurre il rischio di incidenti

Cosa è importante conoscere?



1. La prima cosa utile da conoscere: il luogo di lavoro

- Il contesto esterno e la sede dell'azienda.
- Vie di uscita, segnaletica di sicurezza, punto di raccolta, misure di protezione collettiva, ambienti a rischio, ecc.
- Conoscere il piano di evacuazione dell'azienda che deve essere esposto in ogni ambiente e su cui sono indicati:



14

⊙	Pulsante di allarme incendio UE
	Uscita di emergenza
AP	Porte con maniglione antipanico
→	Vie di uscita
LS	Luci di sicurezza
QE	Quadro elettrico di piano
QEG	Quadro elettrico generale
	Ubicazione Cassetta Primo Soccorso

Sono anche indicate le regole e i comportamenti da seguire in caso di **EMERGENZA**.

Il punto di raccolta in caso di evacuazione di emergenza dell'azienda

I numeri telefonici per le chiamate di emergenza

- VIGILI DEL FUOCO: 115
- SOCCORSO SANITARIO: 118
- CARABINIERI: 112
- QUESTURA: 113

Per la sicurezza sul lavoro è importante l'informazione riguardo:

- Pericoli specifici presenti nei luoghi di lavoro
- Norme comportamentali e tecniche di sicurezza
- Mezzi a disposizione per affrontare l'emergenza.
- Vie di esodo rapide e sicure

La **segnalatica di sicurezza** è il mezzo più diretto per estendere le informazioni anche agli occupanti occasionali dei luoghi di lavoro.

Conoscere la segnalatica di sicurezza

Nelle aziende è esposta e deve essere mantenuta controllata, la segnalatica destinata a trasmettere messaggi di sicurezza.

La segnalatica di sicurezza è il mezzo più diretto per estendere le informazioni anche agli occupanti occasionali dei luoghi di lavoro.

Segnali di divieto

- Forma rotonda
- Pittogramma nero su fondo bianco
- Bordo e banda diagonale rossi



Segnali di avvertimento

- Forma triangolare
- Pittogramma nero su sfondo giallo
- Bordo nero



Segnali di prescrizione

- Forma rotonda
- Pittogramma bianco su fondo azzurro



Segnali di salvataggio

- Forma quadrata o rettangolare
- Pittogramma bianco su fondo verde



Segnali antincendio

- Forma quadrata o rettangolare
- Pittogramma bianco su fondo rosso

1. La seconda cosa utile da conoscere: misure di prevenzione/protezione.

Ma cosa si intende per **PREVENZIONE**?

Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste, con cui tutti i lavoratori e ogni altro preposto sono posti nelle condizioni di evitare o ridurre i rischi professionali, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti e dell'integrità dell'ambiente esterno.

La “scuola” può e deve diventare il luogo primo e prioritario in cui si insegna e si attua la “prevenzione”.

PREVENZIONE = ridurre le probabilità che un evento si verifichi.

PROTEZIONE = predisporre misure che limitino la gravità di un evento.

3. La terza cosa utile da conoscere: possibili rischi.

Fattori di emergenza o rischio

(linee guida per difenderci)

Per definizione l'emergenza è un fatto, una situazione, una circostanza diversa da tutti gli avvenimenti che si presentano normalmente alle persone e il verificarsi della stessa porta le persone che la osservano o la subiscono a compiere azioni atte alla riduzione dei danni causati da tale emergenza e all'incolumità delle persone stesse.

I rischi generali

Ogni ambiente presenta degli elementi di rischio che possono essere acuiti dai comportamenti talvolta irresponsabili delle persone (la confidenza, la noncuranza del pericolo o l'eccesso di disinvoltura aggravate da disattenzione, fretta, imprudenza o scherzi pericolosi).

Osserviamo gli spazi che ci circondano e individuiamo i comportamenti adeguati per agire con consapevolezza nella quotidianità e nei momenti di emergenza.

Dobbiamo evitare, con un comportamento responsabile, situazioni di rischio che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità di tutti.

Regole da rispettare

1. E' obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o dagli ordini scritti.
2. In generale è vietato andare in luoghi il cui accesso è riservato.
3. E' vietato usare le uscite di emergenza se non per motivi di necessità.
4. E' vietato fumare in tutti i locali interni.
5. Nei corridoi, in cortile sulle scale è vietato correre, spingersi, compiere azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo.
6. E' vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
7. E' obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali.
8. E' vietato appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri o altro contenente liquidi sulle apparecchiature elettriche (TV, videoregistratori, computer ecc.).

Talvolta si possono verificare situazioni di pericolo che rendono necessaria l'*evacuazione* dall'edificio : incendi, terremoti, crolli, sospetta presenza di ordigni esplosivi, inquinamenti dovuti a cause esterne e ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Datore di Lavoro o Dirigenti responsabili.

In tali situazioni e in presenza di molte persone, si possono avere manifestazioni di panico che possono essere modificate e

18

ricondotte alla normalità se il sistema in cui si palesano è preparato e organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano. Occorre

quindi chesiano note a le informazioni di base connesse con la gestione delle emergenze e dell'evacuazione dell'azienda in caso di pericolo. Tali informazioni sono contenute nel *Piano di emergenza ed evacuazione* affisso di solito lungo i corridoi e uffici (Procedure, Norme di comportamento da seguire, Vie di fuga, Uscite di sicurezza, Punti di raccolta).

I possibili rischi riguardano:

1. Aspetti organizzativi e gestionali

2. Salute e sicurezza dei lavoratori

3. Rischi legati alle attività svolte in ambienti specifici

19

1. - Aspetti organizzativi e gestionali

Sono rischi lavorativi per la sicurezza e la salute, sono detti rischi trasversali e sono riconducibili a:



- Come è organizzato il lavoro (turnazione, lavoro notturno, monotono, movimentazione manuale carichi, norme e procedimenti di lavoro, emergenza e primo soccorso, lavori di appalto, analisi pianificazione e controllo, norme e procedimenti di lavoro, informazione e formazione).
- Fattori psicologici (intensità del lavoro, monotonia, solitudine)
- Fattori fisiologici (conoscenze e capacità del personale, norme di comportamento, ergonomia delle attrezzature)
- Condizioni di lavoro difficile (lavoro in pressioni diverse dal normale, in condizioni climatiche esasperate)
- Compiti, funzioni, responsabilità.

2. - Salute e sicurezza di lavoratori e studenti

Rischi dovuti:

- alle carenze strutturali dell'ambiente di lavoro
- alle carenze di sicurezza su macchine, apparecchiature e attrezzature
- alle manipolazione di sostanze pericolose
- alle carenze di sicurezza elettrica
- ad infortuni (cadute dall'alto, cadute di oggetti dall'alto, ustioni, schiacciamenti, scivolamenti, rotture, mezzi, tagli, urti contro oggetti immobili/mobili, ferite causate da oggetti presenti sul pavimento).
- alle uscite di emergenza
- al rumore e confort acustico
- microclima
- al carico di lavoro fisico
- alla scarsa illuminazione



Rischio di caduta dall'alto

20

3. – Rischi legati ad attività svolte in ambienti specifici

Gli ambienti si possono suddividere in aree omogenee per rischio.

Ogni luogo di lavoro è suddiviso in più ambienti, a seconda delle diverse attività che si svolgono e per ciascuno di essi il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti, fornendo ai collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

Rischio incendio



Il fuoco è estremamente pericoloso - Sebbene questa frase possa sembrare banale, è la pura verità. Basti pensare cosa potrebbe provocare un mozzicone di sigaretta ancora acceso gettato in un cestino di carta. Il rischio incendio è uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa.

L'incendio è la combustione (reazione chimica di un combustibile con un comburente in presenza di innesco) sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo. Per spegnere il fuoco è necessario interrompere la reazione chimica di combustione utilizzando idonei mezzi estinguenti.

Regole da rispettare

1. Evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi di incendio.
2. Non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura.

21

3. Spegner sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer ecc.).
4. E' vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, etc..
5. Non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili.
6. Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici.
7. Verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi e alle uscite di emergenza.
8. Controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato).

E' necessario, pertanto, osservare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente nei laboratori o negli uffici o aziende presso le quali si svolge il prestabilito periodo di tirocinio o alternanza scuola lavoro.

In caso di incendio

Nessun piano di emergenza potrà mai avere successo senza la partecipazione attiva dei lavoratori. Essi dovranno essere preparati a saper affrontare situazioni di panico che tutti viviamo quando siamo dinanzi a eventi impreveduti e sconosciuti.

Comportamento da adottare in caso di evento pericoloso per l'incolumità di persone e/o cose:

- Azionare l'allarme;
- Chiamare il centro di controllo e fornire ogni utile informazione;
- Informare l'addetto alla sicurezza di zona.

Se non si tratta di incendio allontanarsi dalla zona raggiungendo il più vicino luogo sicuro ed attendere istruzioni.

Comportamento da adottare in caso di segnale di allarme:

- Disinserire se è possibile le utenze elettriche;
- Chiudere finestre e porte e abbandonare il locale evitando di portare con se oggetti voluminosi, pesanti, borse, bastoni, ombrelli o quanto possa ostacolare il regolare esodo;
- Raggiungere il più rapidamente possibile il luogo sicuro, raggrupparsi con i colleghi di stanza e/o di piano, e informare l'addetto alla sicurezza di zona dell'avvenuto esodo.
- Assistere nell'esodo eventuali ospiti e/o portatori di handicap;

22

- Uscire rapidamente, ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano di sfollamento;
- Non usare gli ascensori;
- Raggiungere il luogo indicato dal piano di emergenza.

Rischi specifici per lo studente /lavoratore

Le attività che rientrano nelle mansioni degli studenti impegnati in attività di laboratorio, tirocinio o alternanza scuola lavoro possono richiedere anche l'utilizzo di apparecchiature elettriche, elettroniche, meccaniche, elettromeccaniche come videoterminali, fotocopiatori, calcolatori, calcolatrici, oppure taglierine, attrezzature varie dei laboratorio, sostanze e materiali pericolose, prodotti di pulizia, scale, ascensori, carrelli ecc.) devono essere svolte seguendo quanto indicato dall'art. 20 del D.Lgl. 81/08 ("obblighi dei lavoratori") e dalle indicazioni sulla sicurezza specifiche presenti nei vari ambienti lavorativi. e delle ulteriori e eventuali disposizioni sull'uso specifico emesse dal dirigente scolastico.


1. Rischi per i soggetti in gravidanza

Riferito alle studentesse in gravidanza che si accingono a svolgere regolarmente attività di laboratorio, tirocinio o il periodo di alternanza presso un'azienda.

Nell'ambiente lavorativo o nella modalità di svolgimento della propria mansione, potrebbero essere presenti dei fattori nocivi per l'andamento della gravidanza.

Pertanto la donna in gravidanza presente nei luoghi di lavoro è tenuta a segnalare il proprio stato alla direzione al fine di valutare, se necessario anche con l'intervento del medico competente, le eventuali misure per rendere possibile la permanenza nell'ambiente scolastico e, per le lavoratrici, valutare la continuazione del lavoro o le possibili mansioni alternative.

2. Rischi lavorativi dovuti all'uso dei videotermini



Come evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici:

- Assumere posizione corretta di fronte al video, con i piedi ben appoggiati al pavimento e schiena appoggiata allo schienale della sedia, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale.
- Posizionare lo schermo di fronte in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso degli occhi dell'operatore.

24

- Disporre la tastiera davanti allo schermo, il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sulla stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili. Eseguire la digitazione ed utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, tenendo gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle.
- Tenere la tastiera ad una distanza di 10 cm dal bordo del piano di lavoro.

Come evitare l'insorgenza di Problemi visivi:

- Illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale anche mediante la regolazione di tendine o veneziane.
- Orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla sua superficie.
- Assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-schermo sia pari a circa 50-70 cm. Distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre l'affaticamento visivo.
- Non dedicarsi ad attività che richiedono un intenso impegno visivo durante le pause.
- Pulire periodicamente tastiera, mouse e schermo.
- Utilizzare eventuali mezzi di correzione della vista se prescritti dal medico.

3. Rischi lavorativi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi

Per Movimentazione manuale dei carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.

Effetti sulla salute

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.

In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.

I principi della prevenzione

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MVC.

In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:


1. Caratteristiche del carico.
2. Sforzo fisico richiesto.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
4. Esigenze connesse all'attività.

26



Esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra

Secondo la postura, per un carico di 50 Kg. la forza che viene esercitata a livello delle vertebre lombari è di 750 Kg. o 150 Kg.



27


4. Rischi biologici

Un agente biologico è definito, secondo la normativa vigente come “un qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano, che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” in lavoratori esposti.

Esistono numerose tipologie di agenti biologici (quali i batteri, virus, funghi, etc.) che sono comunemente presenti nell’ambiente e in taluni casi possono provocare l’insorgenza di malattie nell’uomo.

Tale possibilità dipende da molti fattori legati alle caratteristiche del singolo agente biologico, alle condizioni del soggetto esposto, alle condizioni ambientali ed alle modalità di esposizione o contatto.

Vanno osservate delle semplici regole di comportamento di “buon senso” e di igiene.



28

Alcuni Esempi di rischio biologico in particolari ambienti lavorativi.

RISCHIO BIOLOGICO NEGLI UFFICI

Fonti di pericolo biologico: materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione

Vie di esposizione: Inalazione di bioaerosol, contatto con superfici od oggetti contaminati

Effetti sulla salute: disturbi alle vie respiratorie, allergie, dermatiti, infezioni, “sindrome da edificio malato”; • (BRI - “**Building Related Illness**”) - “sindrome provocata dagli edifici”;

Prevenzione e protezione:

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti, riduzione polvere
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria)
- Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e della polvere.

RISCHIO BIOLOGICO IN ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

Fonti di pericolo biologico: contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici) impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione, arredi e tendaggi, polvere

Vie di esposizione: inalazione di bioaerosol, contatto con superfici o oggetti contaminati, contatto con soggetti potenzialmente infetti

Effetti sulla salute: infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi

Prevenzione e protezione:

- Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche.
- Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini .
- Adeguate procedure di pulizia degli ambienti.
- Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d'aria).
- Adeguata manutenzione degli impianti di ventilazione, climatizzazione, condizionamento e idrici .
- Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell'aria, delle superfici e della polvere.
- Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi).
- Profilassi vaccinale (se disponibile).

30

Conclusioni

L'educazione alla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un punto importante per la crescita del cittadino. Anche la normativa in materia, con il recente aggiornamento (D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81), ha rafforzato la necessità di avvicinare l'individuo al concetto di prevenzione, sin dalle prime istanze di sviluppo della sua coscienza civile di uomo e di cittadino.

La scuola è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione. L'educazione scolastica è, infatti, determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all'incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società.

L'efficacia della prevenzione dipende sicuramente dalle strutture, dalle macchine e dagli impianti che devono essere conformi alle normative vigenti, ma la sicurezza si realizza soprattutto se:

Tutti i lavoratori sono adeguatamente formati ed informati per affrontare i rischi con comportamenti corretti e con idonee misure di prevenzione.

Con il presente opuscolo si è voluto fornire una prima informazione omogenea ai "lavoratori", indicando una serie di misure da seguire per fronteggiare i principali rischi di carattere generale riscontrabili in qualunque ambiente lavorativo.

Addetto Servizio Prevenzione Protezione



